



**Città di Castiglione delle Stiviere**  
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO**

**PER L'APERTURA E LA GESTIONE DELLE**

**SALE GIOCHI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 29/11/2016  
Modificato con delibera di CC. \_20\_ del 25/03/2019\_\_



## INDICE

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
Art. 2 – DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO.....	5
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEI GIOCHI .....	5
Art. 4 – TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI.....	5
Art. 5 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ.....	6
Art. 6 – REQUISITI SOGGETTIVI E OBBLIGHI DELL’ESERCENTE.....	6
Art. 7 - REQUISITI OGGETTIVI DEI LOCALI.....	6
Art. 8 – LOCALIZZAZIONI E LIMITAZIONI.....	7
Art. 9 – ATTIVITA’ COMPLEMENTARI.....	8
Art. 10 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI .....	8
Art.11 - ORARI DI APERTURA .....	9
Art.12 – UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO.....	9
Art.13 – INFORMAZIONI AL PUBBLICO.....	9
Art.14 – CONTROLLI .....	9
Art. 15 - SANZIONI.....	10
Art.16 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.....	10
Art.17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	11
Art.18 – RINVIO AD ALTRE NORME .....	11
Art.19 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO .....	11

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente provvedimento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni, la cessazione e la gestione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti denominate sale pubbliche da gioco.

2. Non sono disciplinati dal presente regolamento i locali ove venga svolta esclusivamente attività sportiva (es. bowling, biliardo).

3. Le procedure amministrative relative alle attività oggetto del presente regolamento si informano ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art.41 della Costituzione;
- b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
- c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti normativamente previsti.

4. Le attività di cui sopra non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:

- a) della sicurezza della collettività e dei sani e corretti stili di vita in particolare delle giovani generazioni;
- b) del decoro artistico ed architettonico della città;
- c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- d) della quiete della collettività.

### **Art. 2 – DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO**

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi", un pubblico esercizio composto da uno o più locali, allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito, in cui siano messi a disposizione della clientela apparecchi automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper e giochi di vario genere (ad esclusione di quelli che possano configurarsi quale forma di spettacolo), dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei clienti.

2. Un locale è da ritenersi "allestito specificamente per lo svolgimento del gioco lecito", quando l'attività di commercializzazione dei prodotti di gioco è esclusiva o prevalente rispetto ad un'altra attività connessa, commerciale o artigianale. Ai fini del presente regolamento, l'attività di commercializzazione dei prodotti di gioco s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi.

### **Art. 3 – CARATTERISTICHE DEI GIOCHI**

1. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.

2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici, quali ad esempio biliardi, biliardini, flipper o juke-box, conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia, in riferimento al disposto dell'art.110 del T.U.L.P.S. e dei relativi provvedimenti ministeriali attuativi.

### **Art. 4 – TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI**

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore. In essa sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, con prescrizioni e divieti specifici.

2. E' vietata l'installazione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in esercizi pubblici o nei circoli privati ed associazioni, di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, vale a dire quelli

che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma 6, art.110 del Tulp.

## TITOLO II SALE GIOCHI

### Art. 5 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

1. L'esercizio di una sala giochi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e relativo regolamento di attuazione, è subordinato alla presentazione, con modalità telematica, al SUAP CLU di Carpenedolo, al quale è associato il Comune di Castiglione delle Stiviere, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art.19 della Legge n.241/90, nel rispetto del presente regolamento, della normativa vigente in materia di inquinamento acustico, delle norme urbanistico-edilizie per i locali e delle norme vigenti per la detenzione di videogiochi.

2. La SCIA è personale; pertanto si riferisce esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati e non può, in alcun modo, essere trasmessa ad altri soggetti né trasferita. Può, invece, dar luogo a rapporti di rappresentanza secondo le norme vigenti.

3. La SCIA, permanendo i requisiti prescritti dalla legge, ha validità permanente ai sensi dell'art. 11 del R.D. 06.05.1940 n. 635 Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., previo rispetto delle disposizioni in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e svago

### Art. 6 – REQUISITI SOGGETTIVI E OBBLIGHI DELL'ESERCENTE

1. L'imprenditore individuale, tutti i soci nelle società di persone e i legali rappresentanti e gli amministratori nelle società di capitali, che intendano gestire una delle attività di cui all'art 2 del presente regolamento, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. e nei loro confronti non devono sussistere le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575 (antimafia).

2. I gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito devono adeguarsi all'obbligo formativo previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 31/10/2014 n.10/2573.

3. Ai sensi dell'art.5 del Regolamento Regionale, i gestori sono tenuti a:

- esporre all'interno dei locali ed in modo ben visibile al pubblico, il materiale informativo reso disponibile dalla regione tramite le ATS finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, nonché il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile (art.4, comma 3, L.R. n. 8/2013);
- consentire l'accesso agli operatori sociali e sociosanitari dei servizi ambulatoriali accreditati per le dipendenze, nonché ad altre figure professionali esistenti, debitamente autorizzate dalle ATS, al fine di fornire informazioni preventive e di offrire un sostegno di prossimità ai giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo;
- invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza di cui all'art.4, comma 3, Legge Regionale n.8/2013;
- chiedere l'esibizione del documento di identità qualora la maggiore età del giocatore non sia manifesta.

### Art. 7 - REQUISITI OGGETTIVI DEI LOCALI

1. La sede individuata per l'esercizio dell'attività deve:

- a) essere ubicati al piano terreno e direttamente prospicienti la strada;
- b) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- c) essere conforme alle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso (commerciale), nonché in materia igienico-sanitaria e di inquinamento acustico;
- d) rispettare le distanze minime previste dall'art.8, comma 1, del presente regolamento;
- e) rispettare le disposizioni in materia di prevenzione incendi e permettere la sorvegliabilità ai sensi del D.M. 564 del 17.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) essere dotata di parcheggi pertinenziali da riservare ai clienti, nella misura prevista per le attività commerciali dalle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica

2. Il Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, potrà richiedere in relazione a particolari situazioni di fatto la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.

## Art. 8 – LOCALIZZAZIONI E LIMITAZIONI

1. Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n.X/1274 del 24/1/2014 ed il relativo allegato A), le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art.110, comma 6 del R.D. n.773/1934 non sono ammesse in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili così come definiti dal provvedimento sopra richiamato e cioè:

- a) Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) Luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'art.70, commi 1 e 2, della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 "Legge per il governo del territorio" ivi comprese le strutture di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale;
- c) Impianti sportivi;
- d) Strutture residenziali o semiresidenziali di cui all'articolo 1, comma 2 della legge regionale 12 marzo 2008, n.3, operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
- e) Strutture ricettive per categorie protette;
- f) Luoghi di aggregazione giovanile;
- g) Oratori.

2. La distanza è calcolata autonomamente dal Comune, considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale.

3. Gli interventi edilizi finalizzati alla realizzazione e all'ampliamento di sale gioco, sale scommesse e sale bingo, così come i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati all'ampliamento di sale gioco, sale scommesse e sale bingo, sono subordinati al permesso di costruire: al fine del rilascio del permesso di costruire, il comune, fatto salvo quanto disposto dall'art.36 della legge regionale n.12/2005 (Legge per il governo del territorio), provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto dall'articolo 8, comma 1 del presente Regolamento. (art.2, Legge Regionale n.11/2005).

4. È fatto divieto di utilizzo, per quanto riguarda l'insegna o comunque per l'identificazione della sala giochi, del termine di "Casinò" o di altre definizioni che possano richiamare il gioco d'azzardo.

5. Qualora il titolare della sala giochi intenda installare gli apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.1.2010 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà munirsi della prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS, rilasciata dalla Questura. Tali apparecchi dovranno essere posizionati in locale vietato ai minori, dotato di videosorveglianza e con accesso separato rispetto al locale dove sono collocati gli altri giochi già autorizzati con la SCIA di cui al precedente art. 5.

6. Non è ammessa, in ogni caso, l'installazione in sale giochi, in esercizi pubblici, in esercizi commerciali o in circoli privati di apparecchiature che, mediante il collegamento ad internet, consentono l'accesso da remoto ad offerte di gioco (es. Totem per poker online), senza aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

7. E' altresì vietato lo svolgimento del gioco con modalità e tecniche diverse da quelle autorizzate.

8. Il numero massimo di apparecchi di cui all'art.110, comma 7 del RD 773/1931, installabili nel locale dove è svolta l'attività è previsto dal Decreto Ministeriale 18/7/2007, n. CGV/50/2007; il numero massimo di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del RD 773/1931, è previsto dal Decreto Ministeriale 27/07/2011 n.2011/30011/Giochi/UD

9. L'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito è disciplinato dal Regolamento Regionale n.5/2014, così come modificato dal Regolamento Regionale n.10/2015.

10. Su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del RD 773/1931 deve essere indicata in modo da essere leggibile, la data di collegamento alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

#### Art. 9 – ATTIVITA' COMPLEMENTARI

1. Presso le sale pubbliche da gioco può essere svolta, come complementare, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei limiti di quanto previsto dall'art. 68, comma 4, della L. R. 2.2.2010 n. 6.

2. La somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata su una superficie massima corrispondente ad un quarto della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi ed esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago.

3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui sopra potrà essere intrapresa previa presentazione al SUAP del Comune Associato CLU di regolare SCIA, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

#### Art. 10 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi sono soggetti all'inoltro di SCIA, al SUAP associato CLU, con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010, esclusivamente con l'apposita piattaforma web, a pena d'irricevibilità.

2. Nella SCIA l'interessato dovrà dichiarare quanto segue:

a) le proprie complete generalità o, nel caso di società, la ragione sociale e la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;

b) il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché gli estremi dell'iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio (se già iscritto);

c) la superficie utile del locale, l'ubicazione e la denominazione dell'esercizio;

d) la disponibilità dei locali;

e) l'idoneità del locale sotto l'aspetto urbanistico-edilizio, il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940;

f) il numero ed il tipo di apparecchi da gioco che si intendono installare (per "tipologia di gioco" si rinvia a quanto previsto dagli artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S.), nulla-osta, numero di matricola, foto, descrizione e regolamento dei singoli apparecchi da gioco da installarsi, dichiarazione relativa alla conformità degli stessi alle disposizioni legislative in vigore;

g) l'adeguamento dell'impianto elettrico e delle altre attrezzature alle norme di sicurezza vigenti;

h) il possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività;

i) l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575 e s.m.i. (antimafia).

3. Alla suddetta SCIA dovranno essere allegati:

– planimetria del locale, in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato iscritto all'Albo, indicante la superficie di occupazione dei giochi rispetto all'area del locale e tutte le vie di accesso pubbliche e di servizio;

– documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico;

L'interessato dovrà inoltre allegare ogni altro documento eventualmente richiesto dall'apposito modello.

4. E', in ogni caso, facoltà del SUAP al quale è associato il Comune predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione che ritenesse utile e necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico o per motivi igienico-sanitari.

5. L'ampliamento o la riduzione della superficie di una sala giochi, nonché le altre variazioni (quali ad es. il cambio di ragione sociale, del legale rappresentante, della sede legale) e la cessazione dell'attività sono altresì soggette a SCIA, completa di tutta la documentazione nella stessa indicata, a pena d'irricevibilità.

### **TITOLO III**

#### **NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

##### **Art.11 - ORARI DI APERTURA**

1. L'attività delle sale giochi può essere effettuata nei limiti delle seguenti fasce orarie:

- a. apertura non prima delle ore 10,00 antimeridiane;
- b. chiusura non oltre le ore 24,00.

2. Il Sindaco, con propria Ordinanza, potrà stabilire limitazioni alle suddette fasce orarie in considerazione delle zone (residenziali, periferiche ecc.) in cui sono ubicate le sale giochi e delle problematiche di rumore, di disturbo della quiete pubblica, di intralcio alla viabilità eventualmente riscontrate.

3. Ciascun titolare di sala giochi dovrà:

- comunicare al SUAP del Comune, prima dell'inizio dell'attività, l'orario adottato, con l'indicazione delle eventuali giornate di riposo settimanale; tale adempimento deve essere assolto sia in caso di nuova apertura, sia in caso di trasferimento in altra sede;
- rendere noto al pubblico l'orario adottato e gli eventuali giorni di chiusura settimanali scelti, con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno sia all'esterno del locale.

##### **Art.12 – UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO**

1. Le modalità di utilizzo degli apparecchi da gioco installati negli esercizi da parte dei minori di 18 anni sono disciplinate dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

##### **Art.13 – INFORMAZIONI AL PUBBLICO**

1. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di gioco.

2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

3. Nel locale devono essere esposte, in maniera visibile, la SCIA di cui all'art. 5 del presente regolamento e, ai sensi dell'art. 110 del TULPS, la tabella dei giochi proibiti dal Questore.

4. Il gestore deve esporre all'ingresso e all'interno dei locali in maniera ben visibile al pubblico, il divieto di utilizzo, per i minori di anni diciotto, degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito;

## **TITOLO IV CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art.14 – CONTROLLI**

1. Le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché l'applicazione delle relative sanzioni, ove previste dalla legge, sono in capo alla Polizia Locale.

### **Art. 15 - SANZIONI**

1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773 - 18.6.1931 (artt. 17-bis, 17-ter, 17-quater e 110 del medesimo), ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, è punita come segue:

a) con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art.15;

b) con l'applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di SCIA a cura del Responsabile SUAP CLU, ossia:

-se mancano i requisiti o i presupposti necessari all'esercizio dell'attività, il Responsabile del SUAP può emettere, entro sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione, un provvedimento che impone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi. Ove possibile, l'interessato può conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a trenta giorni, fissato dal Responsabile del SUAP (articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241).

-quando siano state rese, consapevolmente o inconsapevolmente, false dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, il Responsabile del SUAP può adottare un provvedimento di interruzione dell'attività anche dopo che siano trascorsi i sessanta giorni dalla segnalazione. Saranno comunque applicate le sanzioni penali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

### **Art.16 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento è perseguita mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000, il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16, comma 2, Legge 24 novembre 1981 n. 689, potrà essere diversamente determinato con provvedimento della Giunta Comunale.

1 bis. Per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. (di cui al R.D. n. 773/1931) dai Comuni, il mancato rispetto degli orari prescritti con ordinanza sindacale comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 17-bis, 2° comma, TULPS, cioè la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00;

2. La violazione delle disposizioni di cui all'art.8, comma 1, del presente Regolamento, ossia qualora la nuova installazione di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del RD 773/1931 sia in violazione della distanza di 500 m, è perseguita mediante l'applicazione della sanzione amministrativa di € 15.000,00 per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza, ai sensi del comma 1 dell'art 10 della legge regionale n.8/2013, modificata dalla Legge regionale n.11/2015. I proventi così come previsto dal comma 4 dell'art.10 della legge sopracitata, saranno destinati prioritariamente a iniziative per la prevenzione ed il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità sociale e assistenziale.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'art.8, comma 10 del presente Regolamento è perseguita mediante l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 500,00 ad € 5.000,00 previste dall'art.6 del Regolamento Regionale n.5/2014, come modificato dal Regolamento Regionale n.10/2015.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'art.8, comma 11 del presente Regolamento che disciplina l'esposizione della data di collegamento alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la

data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, è perseguita mediante l'applicazione della sanzione amministrativa di € 500,00.

5. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

6. L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria sopra citata è ininfluenza sull'applicazione dei provvedimenti inerenti l'efficacia della SCIA.

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art.17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari delle attività già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e delle singole disposizioni regionali qualora precedenti, fino all'eventuale trasferimento o alla cessazione delle stesse o all'applicazione di provvedimenti inibitori da parte del SUAP del Comune.

**Art.18 – RINVIO AD ALTRE NORME**

1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali, nonché da ogni altro regolamento sovraordinato vigente in materia.

2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.

**Art.19 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera d'approvazione.

2. A decorrere da tale data è abrogato ogni altro atto di questo Comune avente natura regolamentare, che sia con esso incompatibile.